

COMUNE DI CHAMOIS

COMMUNE DE CHAMOIS

Regione Autonoma Valle d'Aosta
Région Autonome de la Vallée d'Aoste

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 3

verbale prot. n. 0953/2026

Oggetto: Approvazione convenzione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

L'anno duemilaventisei ed il giorno venticinque del mese di febbraio alle ore dieci e minuti cinque, nella sala consiliare, convocato con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica straordinaria il Consiglio Comunale.

Prima dell'inizio dell'esame dei punti all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

Cognome e nome	Carica	Presente	Assente giust.	Assente non giust.
DUCLY Remo	Sindaco	x		
CIALDELLA Alberto	Vice-Sindaco	x		
BRUNELLO Yuri	Consigliere	x		
GORINI Carla	Consigliere	x		
RIGOLLET Marco	Consigliere	x		
RIGOLLET Simone	Consigliere	x		
ROSSET Sara	Consigliere	x		
RUBINI Aldo	Consigliere	x		
RIGOLLET Roberto	Consigliere	x		
CECCHETTO Simone	Consigliere	x		
VALABREGA Claudia	Consigliere	x		

Totale Presenti: 11

Assume la presidenza il Sindaco Sig. Remo DUCLY.

Assiste alla riunione con le funzioni di cui all'art.9, comma 1, lett. a), della L.R.19 agosto 1998, n. 46 e di cui all'art. 97 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il Segretario Comunale dott. Roberto ARTAZ.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e prima di esaminare il punto n. 1 dell'OdG chiede ai presenti di osservare un minuto di silenzio per ricordare la Sig.ra Marinella DAGNES, dipendente del Comune di Chamois dal lontano 1991, che si è spenta dopo lunga malattia domenica 22 febbraio scorso, rimanendo in servizio fino all'ultimo, con encomiabile dedizione.

Al termine del minuto di silenzio, prima dell'inizio dell'esame del punto n. 1 dell'ordine del giorno, il Sindaco Remo DUCLY e l'Assessore Marco RIGOLLET si allontanano dalla sala consiliare, e cioè alle ore 10:10, al fine di evitare che possa adombrarsi l'ipotesi di potenziali conflitti di interessi, incompatibilità e violazione dei principi di imparzialità. Rientrano poi nella sala consiliare quando inizia la trattazione del punto n. 2 dell'ordine del giorno alle ore 12:15.

Seduta tolta ore 13:00 del medesimo giorno.

Oggetto: Approvazione convenzione con l'Unité des Communes valdôtaines Mont-Cervin.

IL CONSIGLIO COMUNALE
nell'esercizio delle sue funzioni di indirizzo e controllo

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2026-2028;

VISTA la bozza di Convenzione con l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin per l'esercizio associato di funzioni comunali anno 2026, già approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 106 del 29.12.2025, (trasm. prot. Un. Com. n. 17096 del 30.12.2025);

UDITA la proposta del Sindaco di approvare la bozza di convenzione di cui sopra;

PRESO ATTO del seguente parere sulla legittimità del provvedimento espresso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49bis della L.R. n. 7 dicembre 1998, n. 54, nonché del parere ai sensi del combinato disposto dell'art. 97, comma 4, lett. b) e dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per il caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi: La L.R. 07.12.1998, n. 54 disciplina il sistema delle autonomie in Valle d'Aosta e le competenze degli Organi Comunali; ulteriori disposizioni sono rinvenibili nello Statuto Comunale e nel D.Lgs. 18.08.2000, n. 267: la competenza ad approvare il presente atto spetta al Consiglio Comunale. Premesso che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio rende difficile il buon funzionamento degli uffici comunali, l'art. 104 della L.R. 07.12.1998, n. 54 stabilisce che i rapporti tra i soggetti individuati dalla L.R. 5 agosto 2014 (quindi anche i comuni e le unité de communes) vengono disciplinati da convenzioni che devono stabilire l'oggetto, i fini, la durata, le modalità di partecipazione dei contraenti, i loro rapporti organizzativi e finanziari, nonché i reciproci obblighi e garanzie: tali disposizioni sono formalmente rispettate. La L.R. 5 agosto 2014 n. 6 e s.m.i. ha introdotto una nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e, all'art. 16, ha stabilito che alle Unité des Communes è affidato l'esercizio obbligatorio delle funzioni e dei servizi comunali nei seguenti ambiti di attività: a) sportello unico degli enti locali (SUEL); b) servizi alla persona, con particolare riguardo a: 1) assistenza domiciliare e microcomunità; 2) assistenza agli indigenti; 3) assistenza ai minori e agli adulti; 4) scuole medie e servizi alla prima infanzia; 5) soggiorni vacanze per anziani; 6) telesoccorso; 7) trasporto di anziani e inabili; c) servizi connessi al ciclo dell'acqua (modificati dalla L.R. 30 maggio 2022, n. 7); d) servizi connessi al ciclo dei rifiuti; la Regione individua le linee guida per la gestione di tale ciclo, esercitando un ruolo di coordinamento; e) servizi in materia di innovazione e di transizione digitale (come da art. 16, comma 1, lett. d-bis, L.R. 6/20214); f) servizio di accertamento e riscossione volontaria delle entrate tributarie: il completo adempimento del dettato normativo non ha ancora avuto luogo. Inoltre nelle disposizioni regionali per la formazione del bilancio annuale e pluriennale, non è più previsto che i Comuni concorrano al finanziamento delle forme associative come le Unité des Communes valdôtaines al fine di garantirne il normale funzionamento e magari l'erogazione di contributi, essendo così applicabile esclusivamente la previsione dell'art. 56 della L.R. 54/1998 che chiede ai Comuni di trasferire alle Unité des Communes valdôtaines soltanto le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi comunali. Sembrano poi profilarsi alcuni aspetti tipici delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere: nella fattispecie innanzitutto dell'illogicità per contraddittorietà interna. Infatti vengono considerate funzioni comunali da svolgersi in forma associata che per loro natura non possono essere interrotte, ma sono correlate a servizi che vanno erogati senza soluzione di continuità anche in assenza di convenzione approvata per la successiva annualità: orbene nella convenzione con l'Unité des Communes per l'esercizio associato di funzioni comunali anno 2026 è previsto all'art. 2 (Durata): "La convenzione ha validità fino al 31 dicembre 2026". Sembra poi potersi evocare pure la fattispecie dell'illogicità per contraddittorietà tra più atti successivi. Infatti nell'ipotesi che un comune non approvi la convenzione, l'Unité des Communes non ha titolo per richiedere al comune stesso il pagamento, ai sensi della medesima convenzione, di acconti sui

trasferimenti previsti dalla medesima. Eppure, in assenza di convenzione approvata e da più di un comune, l'Unité des Communes ha erogato servizi per i quali far pervenire ai comuni la richiesta di versamento di un primo acconto. Addirittura l'Unité des Communes, in assenza di convenzione previamente approvata da tutti i consigli comunali, che dovrebbe costituire titolo per l'imputazione in bilancio dei correlati trasferimenti, ha approvato il suo bilancio di previsione pluriennale 2026-2028 e deliberato anche su varie modifiche di schede. Relativamente poi alla scheda n. 008 "Servizi in materia di innovazione e di transizione digitale", che presenta un costo di €. 190.673,00 per ogni singola annualità 2026, 2027 e 2028 al fine di coprire il costo del RTD dip. Cat D, collaboratore Cat C2 e del resto delle spese del servizio, in relazione alla costituzione del servizio stesso ed alla nomina del Responsabile per la Transizione Digitale (decreto Presidente Unité n. 18 del 20.12.2024 e decreto Presidente Unité n. 20 del 05.11.2025) nella persona del dip. Cat. D, la modalità organizzativa sembra essere in palese violazione del disposto dell'art. 17, comma 1-sexies, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) che stabilisce espressamente "Nel rispetto della propria autonomia organizzativa, le pubbliche amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato individuano l'ufficio per il digitale di cui al comma 1 tra quelli di livello dirigenziale oppure, se ne siano privi, individuano un responsabile per il digitale tra le proprie posizioni apicali", laddove nell'Unité è invece da sempre presente almeno un ufficio di livello dirigenziale, con eventuali profili di danno erariale. Relativamente alla presente proposta di deliberazione si conclude rilevando ancora che la mancata attuazione dei servizi associati e nomina dei responsabili di servizio, cui si somma l'ormai esigua presenza di personale comunale, rende difficile il buon funzionamento degli uffici;

ACQUISITA l'attestazione di copertura finanziaria;

CONCLUSA la discussione sulla proposta che così il segretario riassume, ai sensi dell'articolo 40 del regolamento di organizzazione del Consiglio Comunale: Il Sindaco Remo DUCLY illustra l'argomento. Il Consigliere Comunale Roberto RIGOLLET chiede delucidazioni sul ricollocamento del personale dell'Unité precedentemente destinato al servizio idrico integrato, ora di competenza del SEV. Al termine della discussione il Consiglio procede quindi alla votazione;

TERMINATA la votazione sulla proposta resa nei modi di legge ed il cui risultato è il seguente:

PRESENTI	11
FAVOREVOLI	8
CONTRARI	0
ASTENUTI	3 (Claudia VALABREGA, Roberto RIGOLLET, Simone CECCHETTO)

DELIBERA

DI APPROVARE la Convenzione con l'Unité des Communes Valdôtaines Mont-Cervin per l'esercizio associato di funzioni comunali anno 2026, già approvata con deliberazione della Giunta dell'Unité n. 106 del 29.12.2025, (trasm. prot. Un. Com. n. 17096 del 30.12.2025), autorizzando il Sindaco a sottoscriverla.

Il Sindaco
f.to Remo DUCLY




Il Segretario Comunale
f.to Roberto ARTAZ



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
E
DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, esecutiva fin dal primo giorno di pubblicazione, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 26/02/2026

Il Segretario Comunale
f.to Roberto Artaz



Pubblicato dal 26/02/2026..... al 13/03/2026.

(La firma autografa può essere sostituita dall'indicazione del nominativo del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993)